

Sent. n. 179/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 80011 dal

sig. XX (c.f. omissis), nato

a omissis l' omissis, ivi residente in Via

omissis, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabio

Pisani e Fernando Ianniello, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio legale in Roma,

Circonvallazione Clodia 36/A;

Contro

Ministero della Difesa, Direzione Generale della

Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al

Lavoro dei Militari Congedati, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato ex legge presso

Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, nonché in persona del Direttore

Generale pro tempore, domiciliato per la carica a Roma, Via dell'Esercito 186, costituito in proprio; per il riconoscimento della Pensione privilegiata ordinaria;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Ianniello per il ricorrente e la dott. Selene Spulzo per il Ministero della Difesa.

FATTO

1. Il ricorrente con il presente ricorso, previa formale diffida notificata il 9 febbraio 2023 e non riscontrata, ha chiesto di dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione privilegiata a decorrere dal congedo, quanto meno, di 6^a categoria tabella A per l'infermità "ulcera duodenale con conseguente intervento di vagotomia", da lui contratta e già riconosciuta dipendente da causa di servizio prestato nell'Aeronautica Militare, con l'attribuzione di interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei di pensione non riscossi.

2. Dagli atti risulta che il ricorrente ha prestato servizio nell'Aeronautica Militare dal 07/12/1969 all'01/1/1980, data dalla quale, con D.M. Ministro

dei Trasporti 03/09/1981 e con decorrenza 1-10-1980, veniva inquadrato a domanda -ai sensi del D.L. n. 511 del 24 ottobre 1979, conv. con modificazioni nella L. 22 dicembre 1979, n. 635- nei Ruoli transitori dei controllori e degli assistenti al traffico aereo presso il Commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con il medesimo D.L. nel Ministero dei Trasporti. Detto commissariato successivamente è stato inglobato nell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale, poi trasformata in Ente nazionale di assistenza al volo - ente pubblico economico in base all'art. 1 della legge 21 dicembre 1996 n. 665 ed infine dal 1° gennaio 2001 divenuto ENAV Società pubblica per azioni, in base all'art. 35 della legge 17 maggio 1999 n. 144, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con partecipazione maggioritaria al capitale sociale e vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Risulta altresì che, sempre dal 1-10-1980, l'interessato è cessato dal servizio, con decreto Ministero Difesa del 3-9-1981 ed è stato collocato nella categoria del complemento dei Sottufficiali in congedo dell'Aeronautica Militare.

Durante il servizio militare la patologia di cui soffriva, “ulcera duodenale”, era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e l’interessato aveva percepito il relativo Equo Indennizzo, liquidato con il D.M. n. 840 del 06/05/1981 e con il D.M. n. 615 del 13/04/1984.

Il sig. XX aveva inoltrato ripetutamente istanze al Ministero della Difesa sin dal 1997, volte ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato per l’infermità ulcera duodenale già dipendente da causa di servizio, riscontrate con risposta negativa per divieto di cumulo. Nel ricorso introduttivo ha argomentato in ordine alla fondatezza della domanda, sottolineando in primo luogo che entrambe le condizioni, cioè la dipendenza da causa di servizio e la ascrivibilità a categoria di pensione, sussistevano, per la infermità “ulcera duodenale con conseguente intervento di vagotomia”, alla data del congedo, cioè il 1° ottobre 1980. Ha ritenuto di non aver perduto il diritto a conseguire la pensione privilegiata militare a seguito del congedo e dell’assunzione come impiegato civile presso l’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo, in quanto alla fattispecie deve essere applicato l’art. 130 del

D.P.R. n. 1092 del 1973, essendovi stata una pluralità di servizi alle dipendenze dello Stato, dove il nuovo rapporto di impiego, civile, non ha costituito derivazione, continuazione o rinnovo di quello, militare, precedente. E ciò, anche in base da un lato alla luce della lettura che ne è stata data dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 275 del 1976, e dall'altro dalla giurisprudenza della Corte dei conti. L'attività lavorativa è diversa, in quanto la prima è stata prestata in qualità di Sergente Maggiore presso l'Aeronautica Militare che si è esaurita il 1° ottobre 1980, la seconda è altra attività lavorativa, come impiegato civile presso ente diverso.

4. Il Ministero della Difesa si è costituito in proprio, negando quanto richiesto e confutandone il fondamento, come già in riscontro alle istanze dell'interessato. Ha affermato difatti che la domanda di pensione privilegiata non avrebbe potuto trovare accoglimento, in forza dell'operatività del divieto di cui agli artt. 133 e 139 del D.P.R. 1092/1973, posto che il rapporto instaurato con l'ENAV configurava un'ipotesi di derivazione e continuazione con il servizio prestato nell'Aeronautica Militare, rientrando pacificamente nelle ipotesi descritte

dall'art. 133. Peraltro, ha concluso il convenuto, il presupposto per l'applicazione dell'art. 139 è la cessazione da un ruolo militare per inidoneità al S.M.I., per infermità contratta durante il servizio stesso, circostanza non sussistente nella vicenda in esame.

5. All'odierna udienza, le parti hanno ribadito le rispettive deduzioni, riportandosi agli atti scritti.

L'Avv. Ianniello ha sottolineato l'applicabilità dell'art. 67 del D.P.R. 1092/1073, sulla misura della pensione privilegiata dei militari, e ha ritenuto che il servizio presso l'ENAV sia diverso in quanto di natura civile, soprattutto a seguito della trasformazione dell'Ente in società ed infine che il rapporto non sia di derivazione da quello militare, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero.

6. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. La fattispecie odierna riguarda la domanda volta ad ottenere, in cumulo con il trattamento retributivo in godimento, la Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) con decorrenza dalla data del congedo dal Ministero della Difesa, con corresponsione degli

arretrati ed interessi di legge e rivalutazione monetaria.

8. Il ricorso non è accoglibile per le seguenti argomentazioni.

9. La materia del cumulo fra trattamento pensionistico e altro trattamento (di attività o pensionistico) è disciplinata nel D.P.R. 1092/1973 dagli art. 130 e seguenti.

9.1. Come noto, l'art. 130 prevede che "È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, ... di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, ...

All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente

rapporto.”

9.2. L’art. 133 del D.P.R. 1092/1973, a sua volta così recita “Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell’art.130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. Il divieto di cui sopra opera nei casi di: a) riammissione in servizio di personale civile, b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all’impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in

continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi”.

9.3. Il successivo art.139, per quanto qui di rilievo, invece disciplina il cumulo per le pensioni di privilegio, prevedendo che: “La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti”. La disposizione si caratterizza come vera e propria norma di deroga al principio del divieto del cumulo, poiché consente il cumulo del trattamento privilegiato ordinario con quello di attività o altro trattamento pensionistico, seppure a condizione che il rapporto di attività sia <<diverso>> da quello che ha dato origine alla pensione privilegiata. La citata norma in sostanza ammette la possibilità del cumulo tra pensione privilegiata con un trattamento di attività o con altro trattamento pensionistico, purché quest'ultimo derivi da un rapporto di servizio “diverso” da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, precisando al terzo comma che le

disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai sottufficiali e graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133 lettera c).

9.4. Quindi nell'odierna fattispecie, in tale contesto normativo, non tanto assume rilievo la "derivazione" del secondo rapporto (civile) dal primo (militare per transito previsto dalla legge a domanda), ma il concetto di "diversità" che deve essere accertato non potendosi presumere ex lege, altrimenti la norma dell'art. 139 sarebbe una duplicazione dell'art.133. Nel caso che qui occupa, il transito ai sensi del citato D.L. n. 511/1079 ha avuto quale requisito di ammissibilità la qualifica e funzione di controllore di volo e l'interessato è andato a svolgere esattamente quella tipologia di mansioni e competenze specializzate già esercitate della Difesa - Aeronautica, che il nuovo organismo assumeva ex lege.

Con riguardo, pertanto, allo scrutinio sul menzionato requisito, l'articolo 139 fa riferimento a "un rapporto di servizio diverso" e non a un diverso rapporto di lavoro.

In sede di nomofilachia, la Corte dei conti a Sezioni Riunite con la sentenza della QM/42/2017 ha confermato il principio in base al quale a queste fattispecie (pensione privilegiata) è applicabile l'articolo 139 del D.P.R. n. 1092/1973 e non già l'art. 133 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, l'organo nomofilattico della Corte dei conti ha affermato che <<ai termini e agli effetti dell'art. 139, terzo co., del D.P.R. n. 1092/73, le fattispecie nelle quali il titolare di pensione di privilegio per infermità contratte durante il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I. ed immesso nei ruoli civili della pubblica amministrazione, ricadono nell'ambito della disciplina di cui ai primi due commi dell'art. 139, ancorché l'immissione del militare nei ruoli civili sia avvenuta non ad esito di concorso, e anche qualora il transito sia avvenuto a domanda>>, aggiungendo sul punto che <anche in tali fattispecie il diritto al cumulo non è impedito, ai sensi dell'art. 139, primo co., qualora sia accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell'accertamento della "diversità" dei

due servizi possano trovare applicazione, in via
diretta quale criterio interpretativo, le
disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f)
dell'art. 133 del medesimo D.P.R.>>

Gli artt. 133 e 139 del D.P.R. 1092/1973 vanno letti
come collegati specularmente: il sistema normativo
del "cumulo" è basato su due principi di portata
generale - il divieto di cumulo per le pensioni
ordinarie in tutti i casi di rapporti derivati (art.
133) ed il diritto al cumulo per le pensioni di
privilegio in tutti i casi di diversità dei due
rapporti (art. 139). Nel caso odierno, non può non
rilevarsi che il rapporto alle dipendenze
dell'attuale ENAV, nelle declinazioni organizzative
succedutesi nel tempo, pur di derivazione dal
precedente rapporto militare a prescindere dalla
procedura di immissione nel successivo servizio
civile, non è certo diverso dal primo. È il
legislatore ad aver previsto un transito alle
dipendenze del nuovo soggetto istituito, per
assolvere alle medesime funzioni e compiti correlati
all'assistenza al volo. È proprio l'art. 5 del
D.L.511/1979 ad aver regolato il passaggio,
indicando quale destinatario il personale militare e

civile dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore del decreto, risulti in servizio quale controllore abilitato o quale assistente al traffico aereo e che in dati termini ne abbia fatto domanda: il transito si è realizzato mediante la nomina senza concorso per ricoprire un posto con rapporto d'impiego per prestazioni di natura incontestabilmente pubblica. Se è incontestabile che il rapporto d'impiego con il Commissariato del Ministero dei Trasporti prima e poi, sempre con modalità di "transito-derivazione" con l'Azienda/Ente/Società (ENAV) è chiaramente un rapporto che deriva dal precedente rapporto di servizio militare, essendo il presupposto genetico del passaggio nei ruoli del soggetto neo istituito in ragione proprio dall'attività prestata in precedenza dal personale militare, espletante dette peculiari mansioni in materia di servizi al traffico aereo, alle dipendenze del Ministero della Difesa (nei medesimi termini C.d.c. Sez. II Appello n. 59/2014), tuttavia quello che deve essere preso in esame è la diversità o meno del rapporto di servizio, atteso che la fattispecie è riconducibile all'art. 139. Alla luce di tali coordinate, nel caso odierno

non sussiste la diversità del rapporto di servizio.

A comprova dell'interpretazione testé esposta, il D.L. 511/79 prevedeva per il personale transitato dall'Aeronautica (quale l'interessato) la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico pregresso, cui veniva aggiunta nel nuovo ente un'indennità giornaliera in relazione proprio alle funzioni svolte (nel caso odierno controllore di volo). Nelle mansioni in sostanza non si tratta di due distinti ed autonomi rapporti di servizio, ma di uno uguale per contenuti prestazionali, disposta dal legislatore pur con differenti modalità organizzative, per garantire la funzionalità del pubblico servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

10. Quindi, non è consentito il cumulo della pensione di privilegio con il trattamento retributivo presso l'ente o con il trattamento pensionistico alla cessazione dall'ENAV, proprio in quanto il dipendente transitato ha assunto i compiti medesimi già svolti del settore militare precedentemente investito dal legislatore delle relative funzioni.

11. È dirimente inoltre, in riferimento al regime

pensionistico, quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665 che ha disposto la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, e che all'art. 8 ha indicato nel comma 7 che "I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 6" (ergo l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS: peraltro non è riscontrabile se l'eventuale opzione sia stata o meno esercitata). A tal riguardo, pertanto la norma applicabile è l'art.64 del D.P.R. 1092/1973 che così recita: "Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano

reso inabile al servizio”. Va precisato appunto che l’odierno ricorrente non risulta cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio (anzi in atti risulta nel verbale della CML del 1976 idoneo al servizio), ma per transito previsto da legge. Non risulta la sussistenza del requisito necessario, l’inidoneità appunto qui non riscontrata, al fine del riconoscimento della pensione di privilegio ordinaria (in questi termini C.d.c. II Appello sent. n. 59/2014).

La giurisprudenza di merito è orientata nel considerare ammissibile il cumulo della pensione di privilegio, solo qualora sussista diversità del rapporto di servizio (sez. Toscana sent. n.43/2020) o sussista la cessazione del militare per inidoneità (C.d.c. sez. Sardegna sent. n.162/2020) o l’infermità abbia reso l’interessato “inabile al servizio” con giudizio da formulare ex ante, cioè se il quadro nosologico scaturente dall’infermità dipendente dal servizio, avrebbe potuto rendere inabile il dipendente a proseguirlo (C.d.c. Sez.II appello 59/2014 cit. e Sez.III Appello, n.268/2004, n.720/2011). Nessuno di questi profili risulta

nell'odierna fattispecie a sostegno della domanda.

12. Tutto ciò premesso e considerato il ricorso volto ad ottenere la corresponsione in cumulo del trattamento di pensione privilegiata è rigettato.

13. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in euro 300,00 (trecento/00) a favore del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta, rigetta il ricorso.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in euro 300,00 (trecento/00) a favore del Ministero della Difesa.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il Giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA